Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 30 agosto 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 771.

Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i trasporti e con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.

TITOLO II

DECENTRAMENTO IN MATERIA DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA, TRAMVIE E FILOVIE

CAPO I

Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie

Art. 2.

L'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.

Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui è stata presentata la domanda ».

Art. 3.

Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di più Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, è presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.

L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.

Art. 4.

L'art 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684, è sostituito dal seguente:

« Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico.

L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni

Trascorso tale termine i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 81 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« E' però in facoltà dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di autorizzare la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali ciò sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio ».

Art. 6.

Il sesto ed il settimo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, sono sostituiti dai seguenti:

« Anche nelle ferrovie principali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.

E' in facoltà dell'Ispettorato compartimentale o dell'Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di prescriverne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica ».

Art. 7.

L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 8.

Il secondo ed il quarto comma dell'art. 110 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, sono sostituiti dai seguenti:

« Lo debbono essere anche quei passaggi a livello per i quali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione giudichi ciò necessario per motivi di sicurezza pubblica.

Le vetture dei viaggiatori debbono parimenti essere illuminate nel loro interno durante la notte e nel passaggio di quelle gallerie che vengano designate dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'art 117 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, deve venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che in ogni tempo gli interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, debbono essere sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l'accordata concessione ebbe per iscopo, e, sotto questo riguardo, sono soggette alla preventiva approvazione dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tanto le corse quanto i loro orari debbono essere in tempo congruo notificati con regolare pubblicazione.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia saltuariamente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante tempestiva partecipazione all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art 10.

L'art. 1 del regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può consentire, su richiesta delle società esercenti linee ferroviarie concesse o linee tramviarie, tenuto conto delle speciali condizioni locali, che:

a) nei tratti di ferrovie o tramvie extraurbane in sede propria, non muniti di chiusura o con passaggi a livello permanentemente aperti, o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocità massima di corsa per i treni con freni continui raggiunga i 90 km. all'ora;

b) nei tratti stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocità massima di corsa per i treni muniti di freni continui raggiunga i 60 km. all'ora ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 121 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Salvo una speciale autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale è sempre revocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni treno ordinario di viaggiatori deve essere provvisto di un numero di vetture sufficiente per il trasporto delle persone che si presentino agli uffici delle stazioni ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 168 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentito, ove del caso, il concessionario delle ferrovie, può dispensare, per le vie amministrative, dalla restituzione delle cose in pristino coloro i quali, senza la prescritta autorizzazione, non abbiano rispettato le distanze legali stabilite negli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico ».

Art. 13.

L'art. 242 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 14.

L'art. 244 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica è riservata all'Ispettorato compartimentale o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e deve ottenersi insieme con la concessione dell'esercizio; ovvero prima di applicarli, se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso ».

Art. 15.

L'art. 245 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Ultimati i lavori si procede al relativo collaudo, col concorso di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima dell'apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa ».

Art. 16.

L'art. 251 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di far sospendere, per constatati gravi motivi di sicurezza, l'esercizio della linea; sentito, ove del caso, l'ente proprietario della strada.

Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione impartitagli, l'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ».

Art. 17.

L'art. 256 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate:

a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;

b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo ».

Art. 18.

All'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui è ad essi attribuito il potere di concessione ».

CAPO II

F i l o v i e

Art. 19.

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, sono sostituiti dai seguenti:

« Le concessioni di filovie sono accordate:

a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune;

b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione se trattasi di filovie che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o colleghino un Comune col proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;

c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità quando provenga dal Ministero dei trasporti. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o del sindaco la dichiarazione di pubblica utilità è emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal prefetto della Provincia ».

TITOLO III

DECENTRAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI DI MEZZI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNI

CAPO I

Funicolari aeree

Art. 20.

L'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:

« Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.

Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione è accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

Qualora la linea si svolga tra più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Qualora la linea si estenda al territorio di più Provincie, la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati ».

Art. 21.

In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale.

Art. 22.

All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è aggiunto il seguente comma:

« Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della Provincia ».

Art. 23.

All'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei casi di concessione accordata con provvedimento provinciale o comunale, tale facoltà è attribuita rispettivamente anche al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune. Esso dovrà dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.

Contro i provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.

Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione, l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca ».

Art. 24.

L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune è demandata alla stessa autorità concedente.

L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale è demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L'approvazione delle modalità di esercizio e del regolamento interno di servizio è, in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

Art. 25.

L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato.

CAPO II

Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia

Art. 26.

L'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.

Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

Le concessioni di cui ai commi precedenti possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, sentito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, o, quando gli impianti siano di un tipo già autorizzato e non presentino innovazioni tecniche rilevanti, da parte dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuati dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche di un impianto di nuovo tipo, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale.

Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione ».

Art. 27

Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie ».

Art. 28.

L'art. 4 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Gli orari dei servizi concessi dal sindaco del Comune e dal presidente della Giunta provinciale sono soggetti alla approvazione della stessa autorità. Nei casi in cui la concessione è demandata al Ministero dei trasporti, l'approvazione degli orari spetta all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L'approvazione degli orari di cui al precedente comma si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato ».

Art 29.

All'art. 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, sono aggiunti i seguenti comma:

« Analoga facoltà è attribuita, per i casi di rispettiva competenza, anche al sindaco del Comune o al presidente della Giunta provinciale. Tali autorità dovranno dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.

Contro i provvedimenti del presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.

Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca ».

TITOLO IV

DECENTRAMENTO IN MATERIA DI VIE FUNICOLARI AEREE PRIVATE PER IL TRASPORTO DI MERCI

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare può ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo ».

Art. 31

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto ».

Art. 32.

L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Per assicurare il pagamento delle indennità, il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma ».

Art. 33.

L'art 4 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione all'impianto di una funicolare è accordata:

a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune;

b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso ».

Art. 34.

Il secondo comma dell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinchè gli interessati

possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi ».

Art. 35.

L'art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennità per l'imposizione della servitù, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuto che nessuna ragione di interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori.

In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennità, se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumità, il presidente della giunta provinciale o il sindaco rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall'art. 9 della legge.

Se, invece, la contestazione cade sulla modalità dell'impianto e dell'occupazione, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, sentiti l'ufficio delle miniere ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, e, ove li riconosca non fondati, autorizza la esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di esperimentare a difesa dei propri diritti.

Se per l'impianto delle funicolari debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco deve promuovere il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste ».

Art. 36.

L'ultima parte del primo comma dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere ».

Art. 37.

Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Quando i provvedimenti di sicurezza adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie ».

Art. 38.

L'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorità che rilasciò l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessate ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera è stata eseguita.

Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente può senz'altro intraprendere l'esercizio.

Tuttavia è sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.

Copia conforme del provvedimento di autorizzazione è comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorità centrali cui spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate ».

Art. 39.

Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumità, e corrispondendo le altre indennità che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio ».

Art. 40.

L'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio ».

Art. 41.

L'art. 17 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a se-

conda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità ».

Art. 42.

L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumità, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può ordinarne la sospensione.

Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio.

Negli altri casi può consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite.

Trascorsi infruttuosamnte i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non può essere riattivato se l'utente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato già accertato.

Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune può farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici.

Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio può essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque.

Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, però, le Amministrazioni suddette ».

Art. 43.

Il secondo comma dell'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dello Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 44.

Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a funi di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.

Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.

TITOLO V

DECENTRAMENTO IN MATERIA DI AUTOLINEE

Art. 45.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario ».

Art. 46.

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono sostituiti dai seguenti:

« Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera *a*);

c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.

Art. 47.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata ri-

spettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente ».

Art. 48.

Negli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi « dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) » e « del Ministro per le comunicazioni » sono sostituite le frasi « dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza » e « del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza ».

Art. 49.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dai seguenti:

« Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.

In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante è demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.

Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco; dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti ».

Art. 50.

Il primo comma dell'art. 20 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dai seguenti:

« Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avrà valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio ».

Art. 51.

Negli articoli 22 primo comma e 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi « del Ministro per le comunicazioni » e « il Ministero per le comunicazioni » sono sostituite rispettivamente le frasi « del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza » e « il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza ».

Art. 52.

L'art. 27 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« Gli orari degli autoservizi nonchè ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dalla autorità che ha accordato la concessione ».

Art. 53

L'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.

Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione ».

Art. 54.

L'art. 32 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorità concedente.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione ».

Art. 55.

Negli articoli 33 e 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, le competenze indicate come di pertinenza del « Governo » e del « Ministro per le comunicazioni », si intendono attribuite alla « autorità concedente ».

Art. 56.

Sono di competenza degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:

1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;

2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le località servite dalle autolinee predette.

TITOLO VI

Decentramento in materia di autotrasporti di merci

Art. 57.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi delle successive disposizioni.

L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione ».

Art. 58.

L'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per il trasporto di merci è accordata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni Provincia.

Le eventuali istruzioni del Ministro per i trasporti, dirette a determinare i documenti da esibirsi da parte dei richiedenti e le modalità da seguire, saranno emanate con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 59.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dai seguenti:

« L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed è rinnovabile.

L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La deliberazione di cui al precedente comma è soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 60.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria:

a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;

b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;

c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive ».

Il quarto comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni ».

Il primo comma dell'art. 8 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è abrogato.

Art. 61.

L'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata, durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea è fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.

Parimenti senza il consenso delle autorità di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti ».

Art. 62.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze ».

Art. 63.

Il primo comma dell'art. 13 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze ».

TITOLO VII

DECENTRAMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 64.

A modifica del secondo comma, nn. 2 e 3, dell'art. 111 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è attribuita agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la facoltà di autorizzare, caso per caso:

1) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di secondo grado da meno di sei mesi;

2) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedono il *visus* dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzioni di lenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 65.

Nell'art. 10, primo comma, punto 2° dell'allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alla frase « con l'approvazione governativa », è sostituita la frase « con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 66.

Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere è stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.

Art. 67.

I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 68.

Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti la concessione di pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle norme vigenti, sia accordato il concorso dello Stato.

Art. 69.

Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.

Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 70.

I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni loro demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 71.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 772.

Richiamo alle armi, per istruzione, di graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546, possono essere richiamati alle armi per istruzione nell'anno 1955 anche graduati e militari di truppa della classe 1932 appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel predetto decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 773.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia del SS. Nome di Maria, in frazione Runzi del comune di Bagnolo di Po (Rovigo).

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria (Rovigo) in data 15 agosto 1953, integrato con due postille rispettivamente del 24 maggio 1954 e del 10 marzo 1955, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia del SS. Nome di Maria, in frazione Runzi del comune di Bagnolo di Po (Rovigo) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 774.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, in Cerignola (Foggia).

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Argusto, Centrache, Gagliato, Olivadi, San Vito sullo Ionio e Torre di Ruggiero, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Argusto, Centrache, Gagliato, Olivadi, San Vito sullo Ionio e Torre di Ruggiero, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Argusto, Centrache, Gagliato, Olivadi, San Vito sullo Ionio e Torre di Ruggiero, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 174. — BENNATI

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Cogoleto, ecc., appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni, per i comuni di Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Masone, Mele, Mignanego, Propata, Rossiglione e Tiglieto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Masone, Mele, Mignanego, Propata, Rossiglione e Tiglieto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 243. — BENNATI

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 aprile 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti.

Il quantitativo minimo di filati da importare ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi cinquanta e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite e prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio in fili bronzati e/o ramati e/o zincati, per essere impiegato nella produzione di cerchietti per pneumatici (con validità fino al 25 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 30 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954).	26 maggio 1955	25 novembre 1955
2. Aldrin e Dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 3 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 13 novembre 1954).	14 maggio 1955	13 novembre 1955
3. Cardamomo semi, pimento frutto, noci moscate frutto, pepe bianco e pepe nero frutto, per la distillazione di oli essenziali (con validità fino al 9 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	10 maggio 1955	9 novembre 1955
4. Clordano, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 31 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 30 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1955).	1° giugno 1955	30 novembre 1955
5. Datteri freschi, per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, lavorazione ed impacco (con validità fino al 4 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	5 maggio 1955	4 novembre 1955
6. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	10 maggio 1955	9 novembre 1955
7. Listelli di legno e parti di casse, destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare (con validità fino al 9 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	10 maggio 1955	9 novembre 1955
8. Materiale per guarnizioni, denominato « Reinz Deuma » costituita da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù, da impiegare per guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 9 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	10 maggio 1955	9 novembre 1955
9. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1955).	Decreto Ministeriale 3 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 13 novembre 1954).	14 maggio 1955	13 novembre 1955

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 271. — BENNATI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1955.

Determinazione del tipo di carta in filigrana su cui va eseguita la stampa di alcuni valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di far stampare d'ora in poi su carta bianca recante in filigrana, a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, anche i seguenti valori: francobollo ordinario da L. 13, segnatasse da L. 25, francobollo per pacchi da L. 1000, la cui emissione fu autorizzata con il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 agosto stesso anno, nonchè i francobolli da L. 100 e L. 200 della serie Italia turrita emessi in base al decreto Ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1954;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto immediato, la stampa dei francobolli citati nelle premesse sarà eseguita su carta bianca recante in filigrana, a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei valori stessi.

I valori della specie finora stampati su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Registro n. 28 Ufficio riscontro poste, foglio n. 250. — FAGGIANI

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 13 luglio 1950;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1955 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso relativamente alle proposte di modifica del suddetto statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 32 e 33 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, sono modificati come segue:

Art. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino — fondazione creata nel 1563 — è un istituto di credito di diritto pubblico avente propria personalità giuridica.

Esso è sottoposto a vigilanza, secondo le norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, ed è retto dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha sede centrale in Torino ed esplica la sua attività nel territorio nazionale a mezzo di sedi, succursali, agenzie e rappresentanze. Può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, dipendenze e rappresentanze fuori del territorio nazionale.

Art. 4.

L'Istituto effettua le seguenti operazioni passive;

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi fruttiferi liberi e vincolati a termine, nominativi ed al portatore;

2) apre conti correnti di corrispondenza:
in valuta nazionale;
in valuta estera, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

3) emette:
buoni fruttiferi nominativi;
assegni circolari;
lettere di credito semplici e circolari.

Può inoltre:
rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto di terzi;
riscontare il proprio portafoglio;
contrarre riporti, anticipazioni e proroghe su titoli di proprietà.

Art. 5.

L'Istituto compie le seguenti operazioni attive:

1) acquisto:
di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di obbligazioni comunali e provinciali, di cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate od assimilate, di obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in borsa e di largo mercato e di altri titoli emessi da enti con scopo di pubblico interesse;
di azioni di società industriali e commerciali di primaria importanza, quotate in borsa, nella misura occorrente per il lavoro con la clientela;

2) sconto di cambiali, vaglia cambiari, assegni, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali può accordare anticipazioni, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a

carico dei propri esattori o tesorieri, ordini in derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

3) aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi dei prodotti agricoli. Con deliberazione da sottoporsi, caso per caso, al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita, per queste operazioni, una durata anche superiore ad un anno;

4) credito agrario di esercizio;

5) aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero;

6) anticipazioni, riporti e proroghe sui titoli di cui al precedente paragrafo 1;

7) anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi, su merci, su ordini in derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

8) sovvenzioni contro cessione di crediti certi e liquidi verso pubbliche e private amministrazioni;

9) anticipazioni per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

10) sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e di uso comune;

11) operazioni in cambi, nei limiti e con le modalità prescritti dalle norme vigenti;

12) sconto di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici;

13) mutui ad enti pubblici e ad enti morali legalmente riconosciuti, con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in periodo non superiore ad anni 25;

14) mutui e conti correnti garantiti da ipoteca su immobili aventi un reddito certo e durevole ed un valore almeno doppio della somma sovvenuta e dell'importo di oneri reali preesistenti, dei quali non si richieda la cancellazione o la postergazione. I mutui possono avere la durata massima di anni 10 ed i conti correnti di anni 5;

15) prestiti contro cessione di stipendi, con l'osservanza delle norme in vigore;

16) partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico, nonchè, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Istituto, in enti e società legalmente costituiti, che svolgano attività produttiva nell'interesse della economia nazionale;

17) acquisto di immobili per le necessità funzionali dell'Istituto e, quando sia necessario, per garantire il ricupero di crediti.

Art. 6.

L'Istituto può inoltre:

1) depositare somme in conto corrente, libero e vincolato, in valuta nazionale ed estera, presso enti pubblici o presso banche italiane ed estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito, italiani od esteri;

3) assumere servizi di ricevitoria regionale, provinciale ed esattoria comunale, nonchè servizi di cassa e tesoreria per conto terzi;

4) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere per conto terzi e vendere titoli di proprietà;

5) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili, cedole ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

7) accettare depositi in custodia ed in amministrazione;

8) cedere in locazione cassette di sicurezza;

9) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi stabiliti dalle norme di legge;

10) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

11) vendere immobili di proprietà;

12) compiere ogni altra operazione di banca.

Art. 7.

Gli investimenti nelle operazioni indicate ai numeri 12, 13, 14, 15 dell'art. 5 non possono complessivamente superare i due decimi dei depositi fruttiferi raccolti dall'Istituto. L'ammontare delle partecipazioni previste al comma 16 del citato art. 5, nonchè delle azioni di cui l'Istituto risultasse definitivamente assegnatario in dipendenza delle operazioni indicate all'art. 6, comma 9, non può superare complessivamente i 5/10 dei fondi patrimoniali, salvo deroga autorizzata dall'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 8.

Ai depositi fruttiferi di cui al n. 1 dell'art. 4, sono applicabili le disposizioni portate dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 della legge (testo unico) 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

E' pure applicabile all'Istituto l'art. 37, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 9.

Per le operazioni contemplate al n. 10 dell'art. 5 sono applicabili le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i Monti di credito su pegno.

Art. 10.

Le modalità, le condizioni e le norme regolamentari, generali e particolari, che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con l'Istituto.

Tutti i crediti che l'Istituto vanta, direttamente o indirettamente, verso uno stesso contraente, anche se non liquidi ed esigibili ed in qualunque momento siano sorti, si intendono garantiti di pieno diritto da tutti i valori di proprietà del debitore esistenti a qualunque titolo presso l'Istituto o costituiti a garanzia in favore dell'Istituto stesso e dai crediti a questo eventualmente ceduti in garanzia dal debitore, anche sotto forma di cessione « pro solvendo ».

Quando tra l'Istituto ed i suoi contraenti esistano diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che essi rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti, e ciò anche agli effetti della garanzia prevista al precedente comma.

Art. 12.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione dell'Istituto. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale ne determina, con proprio decreto, l'emolumento.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi;

b) presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

c) provvede alle spese ed accorda le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con l'obbligo, di riferire al Comitato esecutivo sulle decisioni assunte;

e) prende qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione od al Comitato esecutivo nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente uno dei suoi componenti a fungere da vice presidente.

Il vice presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, i poteri del presidente sono deferiti al consigliere nominato dal Ministro per il tesoro, ed in assenza di questi, all'altro consigliere membro del Comitato esecutivo.

Qualora il consigliere nominato dal Ministro per il tesoro rivesta anche la carica di vice presidente, i poteri del presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, sono deferiti agli altri consiglieri membri del Comitato esecutivo, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto dell'Istituto e promuovere le eventuali modifiche di esso;

b) proporre la nomina, la sospensione, la dispensa e la revoca del direttore generale;

c) approvare il regolamento per il personale, comprese le tabelle degli stipendi ed assegni e le norme per la quiescenza;

d) approvare il regolamento dei servizi e determinare le norme e le condizioni delle operazioni compiute dall'Istituto;

e) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

f) esaminare ed approvare il bilancio annuale, la ripartizione degli utili e i bilanci della Sezione credito fondiario e delle gestioni di cui all'art. 35;

g) deliberare gli acquisti e la permuta di immobili per qualsiasi importo e la vendita per importi unitari eccedenti le lire 5 milioni;

h) deliberare l'assunzione di partecipazioni;

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e dei direttori delle filiali per le operazioni attive;

l) stabilire i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale per le spese e per le erogazioni destinate a scopi benefici, assistenziali e culturali;

m) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 1.000.000;

n) autorizzare transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a lire 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto all'art. 21, lettera e);

o) nominare i rappresentanti dell'Istituto presso altri enti;

p) deliberare su quanto ritenga di riservare alla propria competenza o gli sia sottoposto dal Comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) del vice presidente;

c) del consigliere di amministrazione nominato dal Ministro per il tesoro;

d) di un membro scelto dal Consiglio di amministrazione, annualmente, nel proprio seno (oppure di due membri quando il consigliere nominato dal Ministro per il tesoro riveste anche la carica di vice presidente);

e) del direttore generale.

Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e normalmente ogni settimana.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri o da chi presiede.

Il segretario capo dell'Istituto, segretario del Consiglio di amministrazione, esercita anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo.

E' applicabile al Comitato esecutivo la disposizione dell'art. 15, penultimo comma.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo, trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli schemi dei bilanci dell'Istituto, della Sezione credito fondiario e delle gestioni di cui all'art. 35, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e ricevitoria;

e) autorizzare transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi iscritti a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a lire 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto all'art. 21, lettera e);

f) provvedere alle spese ed approvare le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) deliberare le vendite di immobili fino a lire 5 milioni;

h) provvedere a quanto può essergli espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di Consiglio per la ratifica.

Art. 20.

La retribuzione ed il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal direttore centrale designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle speciali Commissioni di cui all'art. 35;

b) è membro di diritto del Comitato esecutivo;

c) è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto e prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti di sua competenza;

d) autorizza le operazioni attive nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

e) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi, nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito dell'Istituto garantito con le ipoteche e con i privilegi sia integralmente estinto o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

f) addiviene alle cancellazioni parziali e riduzioni di ipoteche che siano state deliberate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

g) provvede alle spese ed accorda le erogazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

h) conferisce le facoltà di firma al personale indicato agli articoli 29 e 30, con le modalità ivi prescritte;

i) delibera sulle assunzioni di servizi di corrispondenza e di cassa;

l) compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi.

Art. 23.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate all'articolo 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto. Il Collegio sindacale si assicura pure dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per la Sezione credito fondiario e per le gestioni di cui all'art. 35.

I sindaci effettivi intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 28.

E' vietato al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ed ai sindaci di contrarre obbligazioni personali di qualsiasi natura, dirette od indirette, con l'Istituto.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale coloro che appartengono comunque ad altri istituti di credito aventi sedi o filiali nelle località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi enti o società dei quali essi facciano parte come amministratori, consiglieri di amministrazione, sindaci o dipendenti.

Art. 29.

La facoltà di firmare in nome dell'Istituto in conformità alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Amministrazione, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 13, spetta:

singolarmente:

al direttore generale od al direttore centrale che lo sostituisce a norma dell'art. 20 per la sede centrale e per tutte le filiali;

congiuntamente:

a) per la sede centrale: a due dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale;

b) per le sedi e succursali: al direttore che vi è preposto e ad un funzionario o impiegato autorizzato dal direttore generale, oppure, in caso di assenza o impedimento del direttore; a due funzionari o impiegati autorizzati dal direttore generale;

singolarmente:

c) per le agenzie: all'impiegato che vi è preposto, oppure in caso di assenza o impedimento, ad impiegato autorizzato dal direttore generale;

d) per le rappresentanze: al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Presso tutte le filiali, per l'emissione degli assegni circolari e per la girata all'incasso e la quietanza di cambiali, assegni e titoli di credito in genere, è sufficiente una sola delle firme autorizzate.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità per le firme di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 30.

Per determinati atti della sede centrale — anche se da stipulare presso filiali dell'Istituto — il direttore generale può delegare la firma ad un dirigente o funzionario espressamente designato.

La firma della corrispondenza della sede centrale, che non rechi impegni per l'Istituto di fronte ai terzi, è conferita disgiuntamente a dirigenti o funzionari addetti alla sede centrale, autorizzati dal direttore generale.

I direttori delle sedi e succursali, nonchè i funzionari od impiegati autorizzati a firmare per le stesse, hanno la facoltà di firma anche per le agenzie dipendenti. Possono pure firmare per le agenzie, funzionari o impiegati della sede centrale espressamente designati dal direttore generale. Possono infine firmare presso tutte le filiali i dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale e gli ispettori centrali.

Art. 32.

La Sezione « Credito fondiario » esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui, conformemente alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario.

Il presidente dell'Istituto ha la legale rappresentanza della Sezione di credito fondiario di fronte ai terzi.

Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli altri atti e scritti della Sezione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 33.

Al Comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo e su quelle di variazione delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, sugli eventuali acquisti degli immobili stessi e su ogni altra operazione di credito fondiario.

Il Comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che possano essergli affidati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale consente le cancellazioni di ipoteche e le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni per il divieto di cessione di frutti, quando il credito dell'Istituto risulti estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo, nonchè le annotazioni di inefficacia dei precetti quando il mutuo risulti estinto o sia messo al corrente del pagamento delle semestralità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 14 maggio 1949 e modificato con decreto dello stesso Ministro per il tesoro in data 9 gennaio 1951;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 13 marzo 1955 e del Consiglio di amministrazione in data 24 febbraio, 6 aprile e 3 giugno 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, è modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

Nuovo testo dei seguenti articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Art. 6.

La Cassa è retta da una Società, il cui numero dei soci non potrà essere maggiore di 80 nè minore di 60.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista per nomina dell'assemblea.

I candidati alla nomina di socio debbono essere scelti tra i cittadini italiani domiciliati e residenti da almeno 10 anni, anche non continuativi, nella provincia di Pistoia, aventi piena capacità giuridica, che per probità, benemerenze civiche, uffici ricoperti, studi, ovvero per particolari esperienze nell'agricoltura, nelle professioni, nei commerci e nelle industrie, si siano acquistata la pubblica estimazione e siano in grado di fornire all'Istituto abili e prudenti amministratori.

Per la nomina dei soci il Consiglio presenta la lista dei candidati tenendo conto delle segnalazioni che all'uopo venissero fatte per iscritto da almeno venti soci.

Le segnalazioni dovranno pervenire alla Presidenza entro il 15 marzo di ciascun anno.

La lista deve essere comunicata ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea.

Per essere nominato socio occorrono i due terzi dei voti degli intervenuti all'assemblea.

Art. 9.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina, decadenza e dimissioni dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

c) sull'eventuale assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio di amministrazione;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale;

f) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci, con le modalità di che al successivo art. 11.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, ad iniziativa di almeno 30 soci, modifiche sulle quali dovrà deliberare, a norme di legge, il Consiglio stesso.

Art. 18.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice-presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale scade il termine dei rispettivi mandati.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alle restituzioni di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza ed in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza, od in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Il presidente può — previa autorizzazione del Consiglio — delegare, ove sia necessario, ad altri componenti il Consiglio di amministrazione, al direttore generale, agli altri dirigenti, ai funzionari e, di volta in volta, agli impiegati dell'Istituto, alcune delle proprie attribuzioni.

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione (ed alle assemblee dei soci) e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 39.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Con avviso al pubblico, da affiggersi nei locali della Cassa, verranno comunicate le variazioni della misura degli interessi e di ogni altra condizione anche se riportata a stampa sui libretti emessi, variazioni e modificazioni che in tale modo, senz'altra comunicazione, s'intendono di pieno effetto nei confronti dei depositanti.

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

I depositi inferiori all'importo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, rimangono infruttiferi.

Art. 50.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre, in conformità delle disposizioni di carattere generale vigenti.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: GAVA

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1955.

Proroga della gestione commissariale della Compagnia lavoratori portuali di Catania.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, con il quale il capitano di porto Giulio Cesare Rossini è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania per la durata di tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre a decorrere dal 19 novembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1955, con il quale la predetta gestione commissariale è stata ulteriormente prorogata di mesi sei a decorrere dal 19 febbraio 1955;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, con il quale il colonnello di porto Aurelio Bonaiuto, in sostituzione del capitano di porto Giulio Cesare Rossini destinato ad altri incarichi, è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania a decorrere dal 1° agosto 1955 fino al 18 agosto 1955;

Considerato che l'opera inerente al risanamento finanziario e alla normalizzazione del funzionamento della Compagnia non ancora ultimata, rende necessaria una ulteriore proroga della gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia lavoratori portuali di Catania disposta per tre mesi con decreto Ministeriale 18 agosto 1954, prorogata di altri tre mesi con decreto Ministeriale 18 novembre 1954, prorogata di altri sei mesi con decreto Ministeriale 18 febbraio 1955, è ulteriormente prorogata di due mesi a decorrere dal 19 agosto 1955, e affidata al colonnello di porto Aurelio Bonaiuto.

Roma, addì 18 agosto 1955

Il Ministro: CASSIANI

(4536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Fondachello (Catania).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 agosto 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 120, sita nella spiaggia di Fondachello, riportata in catasto al foglio n. 37, particella n. 28/*a* del comune di Mascali (Catania).

(4537)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Marciana Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 agosto 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 561, sita nella spiaggia di Marciana Marina, riportata in catasto al foglio di mappa n. 2, particella *C*, del comune di Marciana Marina.

(4538)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare, sita nei pressi del ponte di Chioggia Sottomarina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 agosto 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare detta Isola dell'Unione, sita nei pressi del ponte Chioggia-Sottomarina, avente la superficie di mq. 55.580, riportata in catasto al mappale 165 del foglio n. 24 del comune di Chioggia.

(4539)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Bianco (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 agosto 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 3.600, sita nella spiaggia di Bianco, riportata in catasto al foglio di mappa n. 15, particella n. 84 del comune di Bianco (Reggio Calabria).

(4540)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1955, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 69, il ricorso straordinario 10 luglio 1953, prodotto dall'ing. Daniele Paolo ed altri, elettivamente domiciliati presso l'avv. prof. Aldo Sandulli, in Roma, via Paolucci de' Calboli n. 9, contro il Consorzio tra gli utenti della strada vicinale « Sentino » nel comune di Marigliano, è inammissibile in quanto gli atti impugnati sono stati emessi da una persona giuridica privata.

(4410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio di scolo « Nichesola superiore ed influenti », con sede nel comune di Legnago (Verona), ed approvazione dello statuto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 34742, in data 20 agosto 1955, al Consorzio di scolo « Nichesola superiore ed influenti », con sede nel comune di Legnago (Verona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(4524)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario del Canale d'Enza, con sede in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18206 in data 20 agosto 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario del Canale d'Enza, con sede in Reggio Emilia.

(4525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 9 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Arnone Salvatore di Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3572 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Patrizi Giuliano di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3573 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Patrizi Giuliano di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 26 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Ricci Andrea fu Laurino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. [illegible]00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Maiorana Filippo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 1250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4515)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 982 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Portunato Mario ed Attilio fu Alvise — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 947 — Data: 14 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Portunato Mario ed Attilio fu Alvise — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 14 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Malvicini suor Anna Francesca fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 17 — Capitale L. 44.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 22 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Pugliese Michele fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Zinno Santo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Talenti Elio di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Landolfi Nicola fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Landolfi Nicola fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 13 — Capitale L. 49.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 agosto 1955

Il direttore generale: Di Cristina

(4189)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 29 agosto 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,80	624,83	624,82	624,81	624,80	624,82	624,82	624,82	624,85
$ Can.	633,25	633,50	633,50	633,50	633,33	633,25	633,50	633,50	633,40	633,40
Fr. Sv. lib.	145,78	145,50	145,75	145,80	145,72	145,78	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,30	89,90	89,90	89,84	90,47	89,88	90 —	89,82	89,84	89,85
Kr. N.	86,90	87,10	87 —	86,90	87,48	87 —	86,97	86,90	86,90	86,95
Kr. Sv.	120,75	120,30	120,25	120,80	120,99	120,85	120,87	120,80	120,80	120,85
Fol.	164 —	164,50	164,30	164,18	163,91	164 —	164,12	164,18	164,18	164,15
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,50	12,51	12,50	12,50	12,50	12,50	12,52
Fr. Fr.	178,55	178,50	178,55	178,60	178,65	178,60	178,54	178,65	178,60	178,60
Fr. Sv. acc.	—	143 —	142,90	142,94	142,98	142,98	142,97	143 —	142,95	142,90
Lst.	1737,25	1737 —	1737 —	1737,50	1736,75	1737,25	1737 —	1737,50	1737,50	1737,25
Dm. occ.	148,50	149 —	148,65	148,65	148,56	148,52	148,65	148,65	148,75	148,70

Media dei titoli del 29 agosto 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,80
Id. 3,50 % 1902	59,65
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,50
Id. 5 % 1936	93,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,82
1 dollaro Can.	633,50
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	89,92
1 Kr. Norv.	87,935
1 Kr. Sv.	120,835
1 Fol.	164,15
1 Fr. bel.	12,50
100 Fr. Fr.	178,57
1 Fr. Sv. acc.	142,955
1 Lst.	1737,25
1 Marco ger.	148,65

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1955.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1955, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Battisti prof. Carlo, ordinario di glottologia, incaricato di biblioteconomia e bibliografia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Componenti:

Cutolo prof. Alessandro, incaricato di biblioteconomia e bibliografia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano;

Paratore dott. Gaetano, direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Bersano Begey dott. Marina, soprintendente bibliografica di Torino;

Fontana dott. Pierina, direttrice di biblioteca di 2ª classe presso la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

Segretario:

Nisi dott. Francesco, primo segretario del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 700.000 (settecentomila) graverà sul cap. 18 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1955-56

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1955

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1955
Registro n. 42, *foglio n.* 196

(4542)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 giugno 1954, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 340.2.38.12885 dell'11 dicembre 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione dei cennati lavori;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei del concorso nelle premesse indicato:

1. De Donno Salvatore fu Francesco . punti 57,20 su 100
2. Caporaletti Italo fu Mario . » 53,209 »
3. Stanca Antonio di Franc. Sav. . » 53,154 »
4. Maiorano Francesco fu Santo . . » 53,019 »
5. Guido Gerardo di Pietro . . . » 52,545 »
6. Messa Mario di Michele . . » 52,322 »
7. Pastore Luigi di Giuseppe . . » 52,309 »
8. Pedone Luigi di Biagio . . » 52,131 »
9. Piccinno Giovanni di Alberto . » 51,845 »
10. Ponzetta Giovanni di Guglielmo . » 51,731 »
11. Fino Rocco fu Francesco . . » 51,068 »
12. Monosi Luigi di Salvatore . . » 50,690 »
13. Castrioto Mario di Vincenzo . » 49,245 »
14. Cannoletta Domenico fu Michele . » 47,370 »
15. Coluccia Salvatore fu Emanuele . » 47,250 »
16. Trinchese Luigi di Alfredo . . » 47,209 »
17. Trono Ciro di Giuseppe . . » 47,068 »
18. Cataldi Ezio di Luigi . . . » 46,972 »
19. Resta Oronzo di Santo . » 46,577 »
20. Della Tommasa Francesco di Giuseppe . . . » 46,031 »
21. Mariano Nicola di Raffaele . . » 45,695 »
22. Benegiamo Arturo di Donato . » 45,227 »
23. Licignano Giovanni di Giuseppe . » 45,186 »
24. Corciulo Natale di Aniello . » 44,622 »
25. Grasso Antonio di Vincenzo . » 44,50 »
26. Antonaci Vincenzo fu Francesco . » 44,436 »
27. Imperiale Salvatore di Oronzo . » 44,340 »
28. Di Giacomo Camillo di Carlo . . » 44,318 »
29. Congedo Luigi di Vincenzo . . » 44,000 »
30. Grasso Lucio di Domenico . . » 43,981 »
31. Serinelli Antonio di Celestino . » 43,575 »
32. Guarnaccia Ubaldo di Antonio . » 43,409 »
33. Vergari Bonaventura di Luigi . » 43,404 »
34. Margari Umberto di Leonardo . » 43,381 »
35. Villani Corrado di Pietro . . » 43,168 »
36. Greco Salvatore fu Vincenzo . . » 42,319 »
37. Cuppone Antonio di Giorgio . . » 41,281 »
38. Aguglia Mario di Antonio . . » 40,786 »
39. Nocera Cosimo di Alfredo . . » 39,886 »
40. Rocco Salvatore di Vito . . . » 39,872 »
41. Carlino Oronzo fu Ugo . » 39,145 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 luglio 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) De Donno Salvatore fu Francesco: Calimera;
2) Caporaletti Italo fu Mario: Melendugno (1ª condotta);
3) Stanca Antonio di Franc. Saverio: Sogliano;
4) Maiorano Francesco fu Santo: Neviano (2ª condotta);
5) Guido Gerardo di Pietro: Surano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 luglio 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

(4498)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 60628 del 20 luglio 1954, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1951, e bandito con decreto prefettizio n. 59538 del 25 luglio 1952;

Visto il proprio decreto n. 60629 del 20 luglio 1954, col quale sono state assegnate ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che in seguito a mancata accettazione da parte dei prescelti deve procedersi all'assegnazione dei posti di Cerda-Sciara (Consorzio), Alimena-Bompietro (Consorzio), Godrano e Roccamena;

Considerato che i dottori Novara Vincenzo fu Vincenzo, Guercio Vittorio fu Pasquale, Caruso Antonino di Gioacchino, Risiglione Nicola fu Prospero, Di Bernardo Giovanni di Giovanni, hanno rinunziato alle sedi loro spettanti in ordine alle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori, dichiarati idonei, sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicati

1) Mendola dott. Francesco: Cerda-Sciara (Consorzio);
2) Costantino dott. Antonino: Alimena-Bompietro (Consorzio);
3) Accurso dott. Bartolomeo: Roccamena;
4) Matranga dott. Giovanni: Godrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 31 marzo 1955

p. *Il prefetto*: LIOTTA

(4493)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Massa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 19591 Div. 3ª san. in data 3 febbraio 1953, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario di Massa;

Visti gli atti relativi al procedimento del concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito rassegnata dalla Commissione giudicatrice in data 6 aprile 1955;

Visti gli articoli 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Massa, di cui alle premesse:

1. Braccini dott. Luciano	punti 142,200	su 200
2. Fabiani dott. Aldo	» 137,375	»
3. Volpato dott. Carlo	» 128,850	»
4. Del Trono dott. Luigi	» 126,205	»

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara, ed affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune interessato di Massa, per la durata di otto giorni consecutivi.

Massa, addì 26 luglio 1955

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 19591 Div. 3ª san. in data 3 febbraio 1953, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Massa;

Visti gli atti del procedimento relativo al concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito rassegnata dalla Commissione giudicatrice il giorno 6 aprile 1955;

Considerato che il dott. Braccini Luciano fu Arrigo, ha conseguito la idoneità con voti 142,200/200, classificandosi al primo posto nella graduatoria stessa;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sua nomina, in qualità di titolare del posto messo a concorso;

Assunte le rituali informazioni;

Visti gli articoli 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Braccini Luciano fu Arrigo è nominato ufficiale sanitario del comune di Massa e dovrà assumere effettivo servizio nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara, ed affisso all'albo pretorio della Prefettura e del comune interessato di Massa, per la durata di otto giorni consecutivi.

Massa, addì 26 luglio 1955

Il prefetto: LA SELVA

(4496)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1955, n. 16091, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della provincia, di cui al bando dell'11 marzo 1953, n. 11722;

Visto il decreto in data 16 marzo 1955, n. 16092, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle sedi;

Visto il successivo decreto in data 20 giugno 1955, n. 34737, con il quale sono state apportate varianti alla assegnazione stessa;

Considerato che la candidata Massaro Maria ha accettata la sede di San Martino di Sessa Aurunca in luogo di quella di San Gregorio d'Alife, che la candidata Fonderico Angela ha rinunziato alla sede di Ciorlano, che nei riguardi delle candidate Ruggiero Chiarina e Martucci Rosetta si è avuta implicita rinunzia delle rispettive sedi assegnate di Giano Vetusto e Letino;

Ritenuto, pertanto, la necessità di far luogo alla designazione di altre vincitrici del concorso per le sedi sopraindicate;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Gaido Caterina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Ciorlano;

L'ostetrica Costagliola di Migliovillo Rita è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di San Gregorio d'Alife;

L'ostetrica Di Blasio Immacolata è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Giano Vetusto;

L'ostetrica Turrini Girgilia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Letino;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 5 agosto 1955

Il prefetto: FESTÀ

(4492)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 7532 Div. 3/1 del 16 marzo 1954, col quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto precedente n. 9450 del 31 maggio 1955, con il quale veniva soppresso il concorso per il conferimento del posto vacante di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Sant'Agata dei Goti, Limatola, Durazzano;

Visti i verbali e la graduatoria compilati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'A.C.I.S. 340.2.11/7555 del 7 giugno 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1.	Iorio Arturo	punti	50,36	su 100
2.	Fedele Gaetano	»	50,05	»
3.	Trione Eustacchio	»	49,36	»
4.	Fioretti Luigi	»	48,01	»
5.	Vecchiolla Bartolomeo	»	47,78	»
6.	Riccio Antonio	»	47,71	»
7.	Giordano Francesco	»	46,89	»
8.	Bologna Luigi	»	45,56	»
9.	Galiero Valentino	»	45,52	»
10.	Cianchetta Domenico	»	43,88	»
11.	Marotta Pietro	»	41,98	»
12.	Darretta Angelo	»	41,75	»
13.	Narciso Giuseppe	»	39,63	»
14.	Papaccio Antonio	»	39,387	»
15.	Lembo Vittorio	»	39,381	»
16.	Bove Vincenzo	»	37,56	»
17.	Marchetti Giorgio	»	36,91	»
18.	Servodio Carmine	»	36,47	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 13 agosto 1955

p. *Il prefetto*: LOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953;

Visto, seguendo la procedura di cui all'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, le *istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate*, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Iorio Arturo: Apice, condotta comunale (unica);

2) Fedele Gaetano: Paduli, condotta consorziata con Buonalbergo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 13 agosto 1955

p. *Il prefetto*: LOZZI

(4493)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1952, n. 17360-3ª San., con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli e per esami per la copertura delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1952;

Visto il decreto in data 7 giugno 1955, n. 340.2.47/9760 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione predetta a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità di tale operazione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso di cui in premessa:

1.	Venturi Rina	punti	53,843
2.	Fontanini Igea	»	53,356
3.	Colombarini Ennove	»	52,156
4.	Orlandi Carmen	»	51,625
5.	Lenzi Libera	»	51,437
6.	Ferrarini Novella	»	50,500
7.	Verzelloni Elvira	»	49,500
8.	Salsi Enrichetta	»	49,000
9.	Ferrari Zora	»	48,000
10.	Ferraresi Antonietta	»	47,937
11.	Gavioli Iris	»	47,718
12.	Frazzoli Etna	»	47,531
13.	Tinti Emilia	»	47,468
14.	Vincenzi Franca	»	47,218
15.	Lavacchielli Aldegonda	»	47,171
16.	Garuti Maria	»	47,125
17.	Joannoni Vera	»	46,781
18.	Pistoni Elda	»	46,687
19.	Salsi Gabriella	»	46,187
20.	Zanardi Franca	»	46,093
21.	Nasi Rosa Maria	»	46,000
22.	Gasparini Walda	»	45,000
23.	Giovanardi Lidia	»	44,875
24.	Soci Antonietta	»	44,812
25.	Pelloni Veglia	»	44,687
26.	Veronesi Clara	»	44,281
27.	Finelli Carmen	»	44,250
28.	Castellani Liberata	»	44,077
29.	Molaro Maria Teresa	»	44,000
30.	Cattabriga Soridea	»	43,625
31.	Cocchi Carmen	»	43,000
32.	Nardini Olga	»	42.750
33.	Righini Iole	»	42,406
34.	Barneschi Iole	»	42,031
35.	Razzaboni Egle	»	41,968
36.	Manni Gemma	»	40,235
37.	Romani Fernanda di Aldo	»	39,250
38.	Tralli Linda	»	38,906
39.	Zanantoni Fernanda	»	38,656
40.	Spezzani Nerina	»	38,562
41.	Marini Evangelia	»	38,437
42.	Vignali Iolanda	»	38,375
43.	Rinaldi Fatma	»	38,237
44.	Sacchi Lidia	»	38,093
45.	Grenzi Clementina	»	37,281
46.	Luppi Iones	»	37,218
47.	Barani Anna Maria	»	37,187
48.	Bergonzini Estella	»	37,031
49.	Testi Bruna	»	36,781
50.	Mossini Albertina	»	36,468
51.	Minghini Adriana	»	36,093
52.	Spinardi Dolores	»	36,000
53.	Cavalieri Maria Luisa	»	35,218
54.	Rondelli Anna Maria	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 13 agosto 1955

p. *Il prefetto*: CERULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee del concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio in data 30 dicembre 1952, n. 17360/3ª San.;

Visto il proprio decreto n. 11051-Div. 3ª San. in data 16 marzo 1955, con il quale veniva soppressa dal bando di concorso indetto con decreto prefettizio in data 30 dicembre 1952, numero 17360-3ª San., il posto della 1ª condotta ostetrica del comune di Sassuolo;

Viste le preferenze espresse in domanda da parte delle concorrenti riuscite assegnatarie di sede;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della sede di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Venturi Rina fu Cesare: Mirandola 3° reparto (Cividale e Mortizzuolo);

2) Fontanini Igea fu Teodoro: Mirandola - 4° reparto (Quartirolo e Tramuschio);

3) Colombarini Ennove di Primo: San Felice sul Panaro Rivara;

4) Orlandi Carmen di Eleuterio: San Felice sul Panaro San Biagio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 13 agosto 1955

p. *Il prefetto*: CERULLI

(4495)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 27957, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1950;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 16 dicembre 1953, n. 340.3.74.12466, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice predetta;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa:

1. Cannarella dott. Santo . . . punti 57,32 su 100
2. Parlato dott. Giuseppe . . . » 54,80 »
3. Russo dott. Enrico . . . » 48,50 »
4. Morelli dott. Ferdinando . . . » 45,29 »
5. Mazzone dott. Salvatore . . » 43,93 »
6. Fidone dott. Giorgio, combattente . » 43,15 »
7. Chiarenza dott. Giuseppe » 43,15 »
8. Caglia dott. Nunzio . . » 43,11 »
9. Mangiameli dott. Antonino . . » 41,10 »
10. Muscio dott. Antonino . . . » 40 — »
11. Bosco dott. Filadelfo . . . » 38,65 »
12. Motta dott. Salvatore . . . » 38,37 »
13. Barone dott. Domenico . . » 35,50 »
14. Castro dott. Ferdinando » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei comuni di Floridia e Sortino.

Siracusa, addì 4 luglio 1955

Il prefetto: FORTINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto 4 luglio 1955, n. 20261/*A*, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1950 bandito con decreto prefettizio 30 agosto 1951, n. 27957;

Esaminate le domande dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Cannarella dott. Santo per la condotta veterinaria del Consorzio Floridia-Solarino;

2) Parlato dott. Giuseppe per la condotta di Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei comuni di Floridia e Sortino.

Siracusa, addì 4 luglio 1955

Il prefetto: FORTINI

(4460)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.